

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

Provincia di Cagliari



UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

Capitolo I NORME GENERALI

Articolo 1.

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.lgs. 30 Dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. In particolare con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 della Legge 27 Dicembre 1997, n° 446.
15 446
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla Legge, con criteri d'economicità, d'efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Procedura preliminare all'accertamento dei Tributi Comunali.

Articolo 2.

1. Prima di iniziare la procedura il Funzionario Responsabile del servizio dovrà verificare la fondatezza, dei dati in possesso dell'Ufficio, ai fini di attivare la procedura d'accertamento dei Tributi Comunali.

Articolo 3.

1. Il Responsabile dell'accertamento tributi, ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs 472/197, a conoscenza documentata di una violazione da parte di un contribuente, attiva il procedimento con la notifica all'interessato di un atto che deve contenere:
 - i fatti attribuiti al trasgressore;
 - gli elementi probatori che convalidano l'iniziativa;
 - le norme violate e applicate;
 - i criteri che l'Ufficio ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni con le indicazioni del minimo e del massimo, ove previsto, per ogni singola violazione contestata.
2. Nel termine dei successivi 60 gg. dalla data di notifica di cui al comma uno, il destinatario del provvedimento o anche di un solo soggetto cointeressato nel caso di più comproprietari, può definire la controversia in via agevolata.
Sono fatte salve, comunque, le sanzioni relative alla omesso o tardivo pagamento.
3. Nel caso non intenda avvalersi di tale facoltà, l'interessato può presentare uno scritto difensivo all'Ente accertatore ovvero presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
4. A seguito dell'istanza difensiva, il Responsabile dell'Ufficio Tributi, con motivazione scritta da tenere agli atti, nel caso d'accertamento fondato dei rilievi mossi dall'interessato, determina l'annullamento totale o parziale dell'iniziale contestazione. Tale provvedimento va comunicato per lettera ordinaria all'interessato nel caso d'accoglimento totale dell'istanza o con lettera raccomandata

nel caso d'accoglimento parziale, indicando l'opportunità di poter accedere, su queste basi, alla definizione della controversia in via agevolata.

5. Nel caso sia confermato l'iniziale addebito, il Responsabile dell'Ufficio Tributi emetterà il provvedimento d'irrogazione delle sanzioni, avverso al quale il trasgressore può adire la Commissione Tributaria Provinciale.

6. Tutta la procedura sopra indicata, sarà comunicata all'atto dell'iniziale contestazione del provvedimento, come indicato al comma uno, trascrivendo in calce agli avvisi d'accertamento la seguente dicitura: "Prima dell'impugnazione dell'avviso d'accertamento innanzi alla commissione tributaria provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma uno, del D.lgs n. 218/97, dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. _____ del _____ può presentare istanza d'adesione in contraddittorio con l'ufficio. L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera o avvalendosi del servizio postale. Dalla data di presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla commissione tributaria provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza d'adesione

7. Il Responsabile del Servizio Tributi può procedere all'irrogazione immediata quando la responsabilità per dolo o colpa del trasgressore sia basata su elementi certi o quando l'autore della violazione e il contribuente coincidano.

Articolo 4.

Valore delle aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabilito nel comma cinque dell'articolo cinque del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sono determinati, con riferimento alle valutazioni rese dal responsabile dell'ufficio tecnico per l'anno 1998, come dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera "A"

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito nel presente regolamento. Nel caso in cui il contribuente dichiarò un valore inferiore a quello prefissato, ed il Comune intende accertare un maggior valore, l'accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato e, quindi, può ben condurre alla determinazione di valori diversi da quelli indicati nel regolamento

3. I valori di cui al precedente comma potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 5.

1. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta sino al 2° grado e in linea collaterale sino al 1°.

Articolo 6.

Validità dei versamenti dell'imposta

2. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti I.C.I. effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare, per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da

uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri e quindi non sarà comminata la sanzione connessa alla modo d'esecuzione di versamento, congiuntamente anziché separatamente, fermo restando, ovviamente, le irregolarità di sanzioni per motivi diversi, per i motivi sopraindicati non si procederà né ai rimborsi in favore del contitolare versante, né ai recuperi nei confronti degli altri.

Articolo 7.

- a) E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art.10, comma 4, del Decreto Legislativo 30112/1992, n° 504.
- b) Sono eliminate le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, d'accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del succitato D.lgs. n° 504/1992.
- c) Sono parimenti eliminate le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art.14, commi 1 e 2 del D. lgs. 504/1992, come sostituito dall'art.14 del D.lgs. 18/12/1997, n° 473;
- d) E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, interventi nel corso degli anni, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività d'accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera d) essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;
- e) La Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, può individuare per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi d'equità e d'efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o d'immobili da sottoporre a controllo;
- f) Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte date del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;
- g) Il funzionario responsabile I.C.I., in aderenza alle scelte operate dalla Giunta, verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera d), anche mediante collegamenti con sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato, determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette motivandolo, un apposito atto denominato avviso di accertamento " per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
- h) Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, e reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art.13 del decreto legislativo n° 472 del 18/12/1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n° 471 del 18/12/1997. La sanzione è erogata con l'avviso indicato nel precedente punto;

i) Alle sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera f) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo n° 472/1997 né quella prevista dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo n° 504/1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 473/1997;

j) L'avviso di cui alla precedente lettera e) deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n° 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.

Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n° 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Capitolo II

Accertamento con adesione.

Articolo 8.

Principi generali.

1. Il Comune di San Giovanni Suergiu, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 Giugno 1997 n° 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 9.

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamento dell'Ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materiale concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo perciò esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Capitolo III

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente.

Articolo 10.

Competenza

1. Competente alla definizione è il Responsabile dell'Ufficio della Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Articolo 11.

Avvio del procedimento.

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'Ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- ❖ gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- ❖ il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 12.

Procedimento di iniziativa dell'ufficio.

1. L'Ufficio, alla presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà qualora la somma da esigere non superi la somma di € 20.000, per lo stesso importo non si dà seguito alle istanze di rimborso.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 13.

Procedimento ad Iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 6, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione non giustificata del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile del procedimento.

Articolo 14.

Atto di accertamento con adesione.

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 15.

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Capitolo V
Disposizioni finali

Articolo 18.

Decorrenza e validità.

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1999

E' Stato deliberato da Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto _____

E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co) nella seduta del _____ n. _____;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Sarà inviato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

E' entrato in vigore il giorno 01 gennaio 1999.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI
TRIBUTI COMUNALI**

Riepilogo dei valori risultanti dalle valutazioni effettuate dall'ufficio tecnico comunale agli effetti dell'I.c.i.

ALLEGATO "A"

		Valore venale al mq.		
SAN GIOVANNI CENTRO	A	Lire	80.000	
	B	Lire	60.000	
	C	Lottizzata	Lire	60.000
	C	Da lottizzare	Lire	10.000
	C*	Da monetizzare	Lire	55.000
	D	Lire	20.000	
	F	Lire		
PALMAS	A	Lire		
	B	Lire	50.000	
	C	Lottizzata	Lire	50.000
	C	Da lottizzare	Lire	10.000
	C*	Da monetizzare	Lire	50.000
	D	Lire	20.000	
	F	Lire		
ISURIGUS	A	Lire		
	B	Lire	50.000	
	C	Lottizzata	Lire	50.000
	C	Da lottizzare	Lire	10.000
	C*	Da monetizzare	Lire	50.000
	D	Lire	20.000	
	F	Lire		
MATZACCARA	A	Lire	50.000	
	B	Lire	50.000	
	C	Lottizzata	Lire	50.000
	C	Da lottizzare	Lire	10.000
	C*	Da monetizzare	Lire	50.000
	D	Lire	20.000	
	F	Lire		